

**N. R.G. 2509 /2014**



**REPUBBLICA ITALIANA**  
***In nome del Popolo Italiano***  
**TRIBUNALE DI MONZA**  
**Sezione Lavoro**

Il Tribunale di Monza in persona del Magistrato dott. ssa Francesca Capelli, ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al R.G. n. **2509 /2014** , promossa con ricorso depositato  
da

**GABRIELE ENRICO BELLOTTI, , ING. SALVATORE AUGUSTO FERRO, ING. ONORATI MARIANO, ARCH.IVANO SCURATTI, ING. ANTONIO TAGLIABUE** , rappresentati e difesi dagli avvocati CHIARA MESTICHELLI e FEDERICA IORNO, con domicilio eletto in VIA MONTE RESEGONE 24 CESANO MADERNO

**RICORRENTE**

contro

**INPS - SEREGNO** , rappresentata e difesa dall'avv MARIA CONSUELO LONGO, con domicilio eletto presso l'avvocatura INPS di Monza, via Morandi n.1

**RESISTENTE**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con il ricorso introduttivo del presente processo, depositato in data 15 ottobre 2014, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio Inps chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti di iscrizione alla Gestione Separata impugnati, di accertare e dichiarare l'inesistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata Inps in capo ai ricorrenti, con riferimento agli anni contributivi 2005 2014 e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o annullare l'iscrizione d'ufficio disposta dall'Inps nonché l'infondatezza delle somme così come quantificate dall'Istituto, per mancanza dei presupposti di legge.



Il ricorrente Scuratti ha chiesto altresì di accertare dichiarare la natura indebita dei pagamenti effettuati a titolo di contributi Gestione Separata Inps in data successiva al 6 luglio 2011 e per l'effetto accertare il diritto alla relativa restituzione, condannando ente alla restituzione di quanto indebitamente percepito pari ad euro 589,72 oltre interessi.

In particolare i ricorrenti hanno specificato di svolgere tutti attività di lavoratore dipendente a tempo indeterminato presso il Ministero Istruzione Università e Ricerca con iscrizione alla gestione obbligatoria ex INPDAP, e di essere iscritti alla INARCASSA in favore della quale hanno regolarmente versato i contributi di legge e di aver dichiarato redditi da lavoro autonomo nel quadro RE del modello unico anno 2006 per il periodo di imposta 2005 e anche per gli anni successivi.

Con memoria depositata in data 27 gennaio 2015 si è costituito in giudizio l'Istituto convenuto chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Occorre richiamare il quadro normativo di riferimento.

*Ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge numero 335 del 1995, è previsto che "a decorrere dal 1 gennaio 1996 sono tenuti all'iscrizione presso un'apposita gestione separata, presso l'Inps, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, cui al comma uno dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 numero 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa cui al comma due, lettera a, dell'articolo 49 del medesimo testo con e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971 numero 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio limitatamente alla relativa attività".*

L'articolo 18 comma 12 del Dl numero 98 del 2011 convertito in legge 111 del 2011 ha stabilito che: *"l'articolo due, comma 26, della legge 8 agosto 1995, numero 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata Inps sono esclusivamente i soggetti che svolgono*



*attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamento con esclusione dei soggetti di cui al comma 11 resta ferma la disposizione di cui all'articolo tre, comma uno, lettera D, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, numero 103 sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo due comma 26 della legge numero 335 del 1995.*

Detta norma di interpretazione autentica ha efficacia retroattiva e pertanto ne deriva che, con decorrenza dal 1 gennaio 1996, i soggetti che sono tenuti all'iscrizione presso la Gestione Separata, sono esclusivamente (secondo un elenco da ritenere tassativo e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica) coloro che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione di appositi albi professionali ovvero coloro che svolgono attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11.

Nel caso di specie i ricorrenti svolgono tutti attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato presso il ministero istruzione Università e Ricerca con iscrizione alla Gestione Obbligatoria ex Inpdap e svolgono attività professionale per la quale sono iscritti alla INARCASSA.

Risulta pacifico che tutti abbiano svolto negli anni oggetto del contendere (2005-2014) sia attività di docenti, sia attività libero professionale di architetto o ingegnere, versando regolarmente i contributi integrativi all'INARCASSA.

Ciò premesso risulta evidente che nei confronti dei ricorrenti non sussistono i presupposti per l'iscrizione alla Gestione Separata, trattandosi di soggetti che svolgono attività il cui esercizio è subordinato all'iscrizione in albi professionali (architetto o di ingegnere) e comunque attività soggette al versamento contributivo agli enti previdenziali di diritto privato.

Il legislatore ha imposto l'obbligo di iscrizione alla gestione separata esclusivamente per coloro che svolgono attività non soggette al versamento del contributo, senza ulteriori specificazioni, evidentemente dunque ha voluto escludere tale obbligo per coloro che invece svolgono attività soggette al versamento del contributo.



Ciò premesso è illegittima l'iscrizione d'ufficio alla GS e le conseguenti pretese contributive avanzate dall'Ente con gli avvisi impugnati in questa sede.

I ricorrenti, infatti, sono tutti i lavoratori dipendenti in forza presso l'ente pubblico e, come tali, titolari di posizione contributiva Inps e in regola con i relativi contributi e, nello stesso tempo, sono liberi professionisti, esercenti attività professionale per la quale è richiesta l'iscrizione all'albo di appartenenza, regolarmente iscritti a detto albo e tutti in regola i versamenti contributivi richiesti dalla cassa privata di appartenenza.

In particolare il ricorrente Enrico Bellotti con riferimento agli anni di contribuzione oggetto della pretesa avanzata dall'Inps (anni 2005, 2006 e 2008, si trovava nella seguente posizione giuridico lavorativa e contributiva:

- iscritto all'albo degli ingegneri di Monza e Brianza, numero di iscrizione A518,, come risulta dal certificato d'iscrizione rilasciato dall'ordine di appartenenza (DOC 1a);
- era dipendente a tempo indeterminato presso il ministero istruzione Università e ricerca, quale docente di ruolo scuola superiore presso l'Istituto tecnico (DOC 2a,3a,4a);
- era iscritto in qualità di dipendente pubblico all'INPDAP (DOC 2a,3a,4a);
- svolgeva contestualmente attività di ingegnere libero professionista titolare di partita Iva N. 02755040967 (DOC 5°,6°,7°,8°)
- totale scritta alla INARCASSA, matricola numero 32 93 77) alla quale versava regolarmente i contributi per gli anni in questione sulla base della normativa vigente (DOC 9a-11 a), come risulta dal certificato di regolarità contributiva Inarcassa (DOC28a)

Il ricorrente Salvatore Augusto Ferro con riferimento agli anni di contribuzione oggetto della pretesa avanzata dall'Inps (anni 2005, 2006 e 2008, si trovava nella seguente posizione giuridico lavorativa e contributiva:

- iscritto all'albo degli ingegneri di Monza e Brianza, numero di iscrizione A446,, come risulta dal certificato d'iscrizione rilasciato dall'ordine di appartenenza (DOC 1b);
- era dipendente a tempo indeterminato presso il ministero istruzione Università e Ricerca, quale docente di ruolo scuola superiore presso l'Istituto tecnico (DOC



2b,3b,4b);

- era iscritto in qualità di dipendente pubblico all'INPDAP (DOC 2b,3b,4b, 4b.1);
- svolgeva contestualmente attività di ingegnere libero professionista titolare di partita Iva N. 00237940960 (DOC 5b,7b,8b);
- era iscritto alla INARCASSA, matricola numero 314634 alla quale versava regolarmente i contributi per gli anni in questione sulla base della normativa vigente (DOC 9b-11 b), come risulta dal certificato di regolarità contributiva Inarcassa (DOC29b).

Il ricorrente Mariano Onorati con riferimento agli anni di contribuzione oggetto della pretesa avanzata dall'Inps (anni 2005, 2006 e 2008, si trovava nella seguente posizione giuridico lavorativa e contributiva:

- iscritto all'albo degli ingegneri di Chieti, numero di iscrizione A747, come risulta dal certificato d'iscrizione rilasciato dall'ordine di appartenenza (DOC 1c);
- era dipendente a tempo indeterminato presso il Ministero Istruzione Università e Ricerca, quale docente di ruolo scuola superiore presso l'Istituto tecnico (DOC 2c,3c,4c);
- era iscritto in qualità di dipendente pubblico all'INPDAP (DOC 2c,3c,4c, 4c.1);
- svolgeva contestualmente attività di ingegnere libero professionista titolare di partita Iva N. 02740710963 (DOC 5c,7c,8c);
- era iscritto alla INARCASSA, matricola numero 342638, alla quale versava regolarmente i contributi per gli anni in questione sulla base della normativa vigente (DOC 9c-11 c), come risulta dal certificato di regolarità contributiva Inarcassa (DOC29c).

Il ricorrente Ivano Scuratti con riferimento agli anni di contribuzione oggetto della pretesa avanzata dall'Inps (anni 2005, 2006, si trovava nella seguente posizione giuridico lavorativa e contributiva:

- iscritto all'albo degli Architetti di Monza e Brianza, numero di iscrizione n356, come risulta dal certificato d'iscrizione rilasciato dall'ordine di appartenenza (DOC 1d);
- era dipendente a tempo indeterminato presso il Ministero Istruzione Università e Ricerca, quale docente di ruolo scuola superiore presso l'Istituto tecnico (DOC 2d,3d,4d);
- era iscritto in qualità di dipendente pubblico all'INPDAP (DOC 2d,3d,4d, 4d.1);



- svolgeva contestualmente attività di architetto libero professionista titolare di partita Iva N. 00558260964 (DOC 5d,7d,8d);
- era iscritto alla INARCASSA, matricola numero 194359, alla quale versava regolarmente i contributi per gli anni in questione sulla base della normativa vigente (DOC 9d-11 d), come risulta dal certificato di regolarità contributiva Inarcassa (DOC29d).

Il ricorrente Antonio Tagliabue con riferimento agli anni di contribuzione oggetto della pretesa avanzata dall'Inps (anni 2005, 2006, 2008) si trovava nella seguente posizione giuridico lavorativa e contributiva:

- iscritto all'albo degli ingegneri di Monza e Brianza, numero di iscrizione n A392, come risulta dal certificato d'iscrizione rilasciato dall'ordine di appartenenza (DOC 1e);
- era dipendente a tempo indeterminato presso il Ministero Istruzione Università e Ricerca, quale docente di ruolo scuola superiore presso l'Istituto tecnico (DOC 2e,3e,4e);
- era iscritto in qualità di dipendente pubblico all'INPDAP (DOC 2e,3e,4e, 4e.1);
- svolgeva contestualmente attività di ingegnere libero professionista titolare di partita Iva N. 00608450961 (DOC 5e,7e,8e);
- era iscritto alla INARCASSA, matricola numero 193175, alla quale versava regolarmente i contributi per gli anni in questione sulla base della normativa vigente (DOC 9e-11 e), come risulta dal certificato di regolarità contributiva Inarcassa (DOC26e.1).

Dalla documentazione versata in atti pertanto risulta che nel periodo oggetto della pretesa contributiva avanzata dall'Istituto (anni 2005 2006 2008) i ricorrenti contestualmente all'attività di lavoratori dipendenti, hanno svolto l'attività ingegnere o di architetto (Scuratti) libero professionale, il cui reddito è stato regolarmente denunciato a INARCASSA e sul quale hanno regolarmente corrisposto la contribuzione previdenziale obbligatoria richiesta per legge e per regolamento.

Ciò premesso che nel caso di specie non sussistono i requisiti soggettivi per l'iscrizione alla GS in quanto soggetti che esercitano per professione abituale attività di lavoratore autonomo (articolo due, comma 26 legge 335 del 1995) sono



esclusivamente i soggetti che svolgono attività che non sia subordinata all'iscrizione in appositi albi professionali.

L'attività libero professionale svolta dai ricorrenti, invece, è soggetta al versamento del contributo integrativo, pertanto i ricorrenti non soggiacciono all'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata e vanno dunque annullati provvedimenti in questa sede impugnati con condanna dell'Istituto resistente alla cancellazione dell'iscrizione alla Gestione Separata.

Da ultimo deve essere accolta la domanda di restituzione dell'indebito avanzata dal ricorrente Scuratti in quanto, per le ragioni sopra riportate, non sussiste, sin dall'entrata in vigore della legge 335 del 1995, l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata e pertanto sussiste il diritto alla restituzione della somma di euro 589,72 oltre interessi, versata dall'architetto, a titolo di contributi della Gestione Separata e indebitamente percepita dall'Istituto.

La complessità e novità della questione trattata induce ritenere sussistenti giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda svolta con ricorso depositato in data 15.10.2014, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione assorbita o disattesa, così provvede:

1. accerta e dichiara l'insussistenza dell'obbligo di Gabriele Enrico Bellotti, Salvatore Augusto Ferro, Mariano Onorati, Ivano Scuratti, Antonio Tagliabue di iscriversi e versare i contributi alla Gestione Separata presso INPS di cui all'art.2, comma 26. L. 335 del 1995 per difetto dei presupposti di legge e per l'effetto dichiara non sussistere in capo ai ricorrenti l'obbligo di pagamento delle somme pretese a tale titolo da INPS;
2. accerta e dichiara la natura indebita dei pagamenti effettuati da Ivano Scuratti a titolo di contributi Gestione Separata in data successiva al 6 luglio 2011 e per l'effetto condanna l'Ente convenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito pari a euro 589,72;
3. compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio,
4. indica in 60 giorni il termine per il deposito della decisione.

MONZA, 20.3.2014



IL GIUDICE

*Dottoressa Francesca Capelli*

